

Sezione: VENETO
Esito: SENTENZA
Numero: 46
Anno: 2018
Materia: PENSIONI
Data pubblicazione: 30/03/2018

REPUBBLICA ITALIANA N°46/2018
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL VENETO
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI

Nella pubblica udienza del 24 gennaio 2018 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. 30420 del registro di segreteria, proposto con ricorso da C. P., nato il OMISSIS a OMISSIS e residente a OMISSIS, c.f. OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Vitelli, con studio in Teramo, Via Fonte Regina n. 23, presso il quale ha eletto domicilio

Contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, rappresentato e difeso dall'Avv. Filippo Doni, con domicilio eletto presso l'Avvocatura dell'INPS di Venezia, Dorsoduro 3500/d;

Per l'attribuzione dell'incremento figurativo di cui all'art. 3, comma 7, D.Lgs. n. 165/1997 e per il riconoscimento dell'aliquota di rendimento del 44% in ordine pro rata alla quota fino alla data del 31.12.1995, con la ripartizione nella misura del 34,20% per la quota A) e del 9,80% per la quota B), con conseguente rideterminazione del trattamento pensionistico privilegiato e pagamento degli arretrati in tal modo maturati;

ESAMINATI il ricorso ed i documenti con esso depositati in causa nonché gli atti e i documenti di costituzione dell'I.N.P.S., nonché gli ulteriori acquisiti in corso di causa;

Sentiti all'odierna udienza i difensori delle parti come da verbale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 13 luglio 2017 ed iscritto al n. 30420 del registro di segreteria, il ricorrente, premesso di essere stato M.Ilo Capo della Guardia di Finanza e di essere in congedo assoluto per infermità dal 23 settembre 2011 con attribuzione di trattamento pensionistico privilegiato di VII cat. Tab. A in regime misto, lamenta l'illegittimità della determinazione n. OMISSIS emessa dalla sede INPS di Rovigo in data OMISSIS, con la quale veniva liquidato il trattamento definitivo di pensione privilegiata.

In particolare il ricorrente lamenta che il trattamento pensionistico riconosciutogli era stato calcolato senza l'incremento figurativo previsto dall'art. 3, comma 7, del D.Lgs. 165/1997 –che, con riferimento al calcolo della pensione con sistema c.d. "misto", prevede ai militari in congedo che sono esclusi dall'ausiliaria l'incremento del montante contributivo relativo alla c.d. quota C) pari a 5 volte quello dell'ultimo anno di servizio- nonostante l'espresso richiamo alla citata norma da parte dell'art. 1865 del D.Lgs. n. 66 del 2010, applicabile anche al personale della Guardia di Finanza.

La disposizione, sostiene il ricorrente, trova applicazione in ogni caso in cui il personale sia escluso dall'accesso all'ausiliaria, anche allorchè, come nel proprio caso, tale esclusione non dipenda dal raggiungimento dei limiti d'età ma da causa esterna, essendo egli stato costretto ad abbandonare il servizio per motivi di salute, da ciò derivando la forzata rinuncia ai vantaggi della posizione dell'ausiliaria. A sostegno della propria tesi il ricorrente ha richiamato talune pronunce di Sezioni regionali della Corte dei Conti (in particolare, Sez. Abruzzo n. 28/2012 e 27/2017).

In secondo luogo il ricorrente lamenta l'applicazione dell'aliquota di rendimento del 36,95% ai sensi dell'art. 44 del D.P.R. 1092/1973 –relativa agli impiegati civili dello Stato- anziché di quella del 44%, applicabile ex art. 54 del medesimo D.P.R. al personale militare.

Secondo il ricorrente la norma da ultimo citata, che prevede l'applicazione dell'aliquota di rendimento del 44% al trattamento pensionistico del personale militare che ha maturato (al 31.12.1995) un'anzianità contributiva maggiore di 15 anni ma non superiore a 20, si attaglia al proprio caso avendo egli maturato, alla data del 31.12.1995, 16 anni e 1 mese di servizio utile.

Ai fini del computo delle quote A) e B) del trattamento pensionistico, quindi, l'aliquota di rendimento applicabile avrebbe dovuto essere quella del 44%, suddivisa (secondo un criterio di proporzionalità alla durata del servizio) nel 34,20% per il servizio reso fino al 31.12.1992 e nel 9,80% per il servizio reso dal 1.1.1993 al 31.12.1995.

Con atto di memoria depositata il 17 novembre 2017 si è costituita in giudizio l'INPS, eccependo in primo luogo l'intervenuta decadenza ex art. 204, lett. b) e 205 del D.P.R. n.1092 del 1973.

I motivi di ricorso attengono, infatti, al calcolo del trattamento pensionistico "normale", liquidato in via definitiva e comunicato al ricorrente in data 1.2.2012: la richiesta di rettifica dell'errore di calcolo è intervenuta oltre il triennio previsto dal combinato disposto delle surrichiamate disposizioni, incorrendo quindi il ricorrente nella prevista decadenza.

In via tuzioristica la resistente ha comunque osservato, con riferimento alla prima domanda di parte ricorrente, che, ferma restando la carenza di legittimazione passiva dell'INPS, l'incremento figurativo invocato non trova applicazione, avendo il ricorrente già beneficiato del trattamento di privilegio.

Con riferimento alla seconda domanda, la resistente ha contestato l'interpretazione dell'art. 54 D.P.R. 1092/1973 prospettata dal ricorrente, rappresentando che la norma trova applicazione esclusivamente al personale che, all'atto della cessazione dal servizio (e non al 31.12.1995), avesse maturato un servizio utile non inferiore a 15 e non superiore a 20 anni, circostanza che nel caso in esame non si dà, avendo il ricorrente maturato, all'atto della cessazione dal servizio, un servizio utile di 34 anni e 8 mesi.

All'udienza del 30 novembre 2017 a seguito della discussione, il G.U.P. ordinava all'INPS la produzione in giudizio dei fascicoli integrali relativi ai trattamenti pensionistici entro il 4 gennaio 2018 e ha rinviato all'odierna udienza la discussione, assegnando alle parti termine fino a 5 giorni prima per memorie.

In data 17 gennaio 2018 parte ricorrente depositava memoria con la quale contestava l'eccepita decadenza triennale, e ribadiva i motivi di ricorso già formulati, riportando giurisprudenza di Sezioni territoriali di questa Corte nelle more intervenuta (in particolare, Sez. Sardegna n. 162 e 156/2017, Sez. Calabria n. 350/2017 e Sez. Sardegna n. 2/2018).

All'odierna udienza le parti, dopo articolata discussione, hanno concluso come in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Entrambi i motivi di ricorso sono infondati.

1. Quanto all'applicazione del coefficiente di valutazione, per le quote A e B della pensione, di cui al primo comma dell'art. 54 del D.P.R. 1092/73.

Il ricorrente ritiene di aver diritto all'applicazione di tale disposizione avendo maturato al 31 dicembre 1995 (data alla quale cessa la liquidazione della pensione con il sistema retributivo) anni 16 e mesi 1 di servizio utile, e quindi un servizio superiore a 15 anni ma inferiore a 20 come richiesto dalla norma per l'applicazione dell'aliquota del 44%, ma che nel calcolo della propria pensione sarebbe stato applicato un coefficiente inferiore, pari al 36,95% per cento, previsto dall'art. 44 del D.P.R. 1092/1973 per gli impiegati civili dello Stato che avessero maturato un pari servizio.

Secondo il ricorrente il fatto che, ai sensi del sopravvenuto D.lgs. n. 503/1992 (art. 13), il servizio prestato fino al 31.12.1995 debba essere suddiviso in due periodi (appunto, uno fino al 31.12.1992 e uno successivo all'entrata in vigore della norma, dal 1.1.93 e fino al 31.12.1995, quest'ultimo in virtù delle successive novelle) non potrebbe valere ad escludere l'applicazione della norma, poiché tale suddivisione, se incide unicamente sulla determinazione delle basi pensionabili, non comporta modificazioni sull'aliquota di rendimento applicabile, che resterebbe –appunto- quella prevista dal citato art. 54, la cui perdurante vigenza sarebbe dimostrata anche dall'espresso richiamo contenuto nel nuovo Codice dell'ordinamento militare (D.lgs. n. 66/2010, art. 1867).

A tale ricostruzione ermeneutica l'INPS ha contrapposto una diversa e più restrittiva interpretazione dell'art. 54 citato, la cui applicabilità troverebbe luogo esclusivamente nei casi in cui all'atto della cessazione dal servizio il personale militare destinatario della norma si trovasse nella situazione da quest'ultima descritta, e, cioè, aver maturato un'anzianità superiore a 15 anni e non superiore a 20 anni di servizio utile.

Entrambe le prospettazioni espresse dalle parti in giudizio trovano riscontro nelle pronunce, di diverso segno, delle Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei Conti e si riportano a due distinte interpretazioni della disposizione.

La prima, di carattere estensivo e sostenuta con il ricorso, trae dalla disposizione una norma di carattere generale per i militari che abbiano maturato più di quindici anni, fermo restando che, superati i venti, essi cumulano tale beneficio con gli ulteriori aumenti annuali previsti dai commi seguenti (dell'1,80 o dell'3,60 per cento per cento, a seconda della qualifica, per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo, come ricordato anche dal ricorrente negli atti di causa).

La seconda, aderente al testo letterale, limita l'applicazione del più favorevole (rispetto agli altri dipendenti pubblici) coefficiente di rendimento ivi previsto (44 per cento) ai militari che abbiano maturato, nel contempo, almeno quindici ma non più di venti anni di servizio, trovando la disposizione la sua *ratio* in quelle situazioni in cui il militare, per motivi indipendenti dalla sua volontà (limiti di età, inabilità, ecc.), non abbia potuto maturare un'anzianità superiore.

Questo Giudice ritiene di prestare adesione al secondo orientamento interpretativo per le seguenti ragioni di natura ermeneutica e sistematica.

In primo luogo, come già evidenziato (e ricordato dalla resistente nelle proprie

difese), tale interpretazione risponde ai criteri ermeneutici delle preleggi, risultando non solo maggiormente aderente al dato letterale, ma soprattutto tenendo conto del fatto che la norma è da considerarsi speciale ed attributiva di un trattamento di favore e, in quanto tale, da interpretarsi in senso restrittivo. A tal riguardo sovrviene la *ratio* della disposizione, introdotta, va ricordato, allorchè vigeva il sistema retributivo puro, con funzione perequativa per quei militari che, per motivi indipendenti dalla propria volontà, fossero costretti ad abbandonare il servizio non avendo raggiunto i vent'anni di servizio.

In secondo luogo, se si aderisse alla prima interpretazione, si porrebbe (come in effetti lo stesso ricorrente si pone) il problema del riparto della aliquota di rendimento tra i periodi maturati al 31.12.1992 (per i quali si applica alla base pensionabile pari all'ultima retribuzione), e quelli maturati successivamente e fino al 31.12.1995 (per i quali si applica alla base pensionabile pari alla media degli ultimi dieci anni): alcuna disposizione positiva indica l'eventuale (quanto insussistente) criterio di riparto, risultando qualsivoglia indicazione del tutto arbitraria e priva di riferimento normativo.

Dunque, l'art. 54, primo comma del D.P.R. 1092/1973 trova applicazione esclusivamente allorchè il congedato avesse maturato, all'atto del congedo, almeno 15 anni e non più di vent'anni di servizio utile, caso che non si attaglia alla situazione del ricorrente, che è stato collocato in congedo con una anzianità complessiva maturata al congedo superiore a 20 anni (34 anni e 8 mesi).

La domanda pertanto non può trovare accoglimento.

2. Sul riconoscimento dei benefici figurativi di cui all'articolo 3, comma 7, del D.Lgs 165/1997.

Quanto alla ritenuta applicabilità al caso di cui si tratta dell'aumento figurativo del montante contributivo di cui all'art. 3, comma 7, del D.Lgs. 165/97 va rappresentato che la disposizione, espressamente richiamata dall'art. 1865 C.O.M. ed applicabile al personale escluso dall'istituto dell'ausiliaria di cui all'art. 992 C.O.M., deve trovare coordinamento con le altre disposizioni del medesimo codice, tra cui appunto quella dell'attribuzione della pensione di privilegio.

Orbene, l'accesso all'istituto dell'ausiliaria (che comporta non solo l'applicazione della relativa indennità per il periodo, ma anche il ricalcolo, al termine del periodo medesimo, del trattamento pensionistico tenendo conto, appunto, della suddetta indennità) avviene unicamente a seguito di cessazione dal servizio per raggiunti limiti d'età o a domanda nei casi di cui all'art. 909/4 C.O.M..

Dunque la disposizione di cui si invoca l'applicazione, laddove fa riferimento al personale che per carenza dei requisiti psico-fisici non può accedere all'istituto dell'ausiliaria, non può che far riferimento al personale che al raggiungimento dei limiti d'età non sia in possesso di tali requisiti, tant'è che essa si applica non solo ai fini dell'accesso, ma anche della permanenza in ausiliaria.

Se, infatti, è ben vero che coloro i quali siano dispensati dal servizio per inabilità assoluta sono di per sé esclusi dall'ausiliaria, è altrettanto vero che il trattamento pensionistico loro riservato (appunto, quello di privilegio e/o di inabilità) attribuisce di per sé a tale categoria di soggetti un vantaggio economico (e/o temporale ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico) volto a compensare, appunto, lo svantaggio derivante dall'impossibilità di

prestare ulteriormente servizio fino al raggiungimento del limite d'età e conseguire il diritto alla pensione.

Seguendo l'opzione ermeneutica proposta dal ricorrente porterebbe a riconoscere, quindi, la cumulabilità di tale beneficio con quello di cui al citato art. 3, comma 7, D. lgs 165/97 sulla base del medesimo presupposto di fatto e, quindi, con una non consentita interpretazione estensiva della disposizione –che, va sottolineato, è norma speciale di favore-, possibile unicamente con espressa previsione di legge (come è dimostrato dalla recente novella del medesimo art. 3, comma 7, di cui al D.L. 94 del 2017).

Il ricorrente è cessato dal servizio per inidoneità permanente al servizio militare e d'istituto con un'età anagrafica di 46 anni e 7 mesi ed un servizio utile a pensione di 34 anni e 8 mesi, quindi, senza aver maturato nessun requisito espressamente previsto per il collocamento in ausiliaria, pertanto, nessuna "esclusione" dalla posizione di ausiliaria o in alternativa ai benefici dell'articolo 3, comma 7 del D.Lvo 30 aprile 1997, n° 165 può trovare applicazione nel caso di specie.

La domanda pertanto non può trovare accoglimento.

3. Quanto alle spese, ritiene questo Giudicante che la novità della questione possa giustificare, ex art. 31, comma 3, D.Lgs 174/2016 l'integrale compensazione delle spese.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da C. P. iscritto al numero 30420 del registro di segreteria, ogni diversa domanda od eccezione respinta, -respinge il ricorso;
-spese compensate.

Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio all'esito della pubblica udienza del 24 gennaio 2018.

Il Giudice Unico delle Pensioni
F.to Primo Ref. Daniela Alberghini

Il G.U.P., ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D.Lgs 196/03, dispone che, a cura della Segreteria della Sezione, venga apposta l'annotazione di cui al co 3 del medesimo art. 52 nei riguardi del ricorrente.

Il G.U.P.

F.to Primo Ref. Daniela Alberghini

Depositata in Segreteria il 30/03/2018

Il Funzionario Preposto

F.to Nadia Tonolo

In esecuzione del provvedimento del G.U.P. ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa.

Venezia, 30/03/2018

Il Funzionario preposto

F.to Nadia Tonolo